



Antonino Spadaro

(ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento DIGIEC)

**Edifici di culto e inter-culturalità
(il caso spagnolo della Moschea-Cattedrale di Cordova)***

SOMMARIO: 1. Premessa: un percorso *in terra infidelium*, ossia un'indagine su un campo, per chi scrive, pressoché inesplorato - 2. Profili teologici: la "relativizzazione" degli edifici di culto - 3. Profili giuridico-canonistici: la "valorizzazione" degli edifici di culto - 4. Cenni sulla situazione dei beni ecclesiastici, e segnatamente degli edifici di culto, in Italia - 5. Il singolare caso spagnolo della Cattedrale di Cordova - 6. Profili ecclesiasticistico-costituzionali: la "doppia natura" della *Mezquita*, come "Cattedrale cattolica" e come bene "inter-culturale", dunque, potenzialmente, inter-confessionale ... - 7. (*segue*): "resistenze" nel dialogo inter-religioso. Casi simili o analoghi - 8. Conclusioni: necessità di soluzioni consensuali, forse "imperfette", ma costituzionalmente *ragionevoli*.

1 - Premessa: un percorso *in terra infidelium*, ossia un'indagine su un campo, per chi scrive, pressoché inesplorato

Ho accettato di scrivere qualcosa sul tema in oggetto solo per l'affettuosa richiesta del collega costituzionalista José Carlos Cano Montejano dell'Università Complutense di Madrid, a cui non ho saputo dire di no, nonostante gli avessi chiaramente espresso non poche perplessità: 1) i tempi per la redazione dell'elaborato erano strettissimi; 2) non sono un ecclesiasticista; 3) non mi sono mai occupato di questo tema in senso stretto, anche se per la verità non sono del tutto "digiuno" di riflessioni in tema di laicità e certo non ignoro la complessità del rapporto fra Stato e Chiesa¹.

In fondo, non ho particolari "titoli" per intervenire nel dibattito spagnolo su un tema così delicato, salvo forse il fatto di provenire da una città italiana, un po' più piccola di Cordova (Reggio Calabria ha oggi

* Il contributo, sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione in lingua spagnola per i tipi della Dykinson in un'opera collettanea a cura del Prof. José Carlos Cano Montejano.

¹ Cfr. specialmente A. SPADARO, *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale (sulle radici "religiose" dello Stato "laico")*, Giappichelli, Torino, 2008. Ma vedi pure ID., *I valori dello Stato "laico" (... o "costituzionale")?*, in *Rivista online dell'AIC (Associazione italiana dei costituzionalisti)*, n. 2/2011, e in *Diritto e Religioni*, n. 12/2011 (p. 402 ss.).



circa 200.000 abitanti), ma che ha conosciuto sia la dominazione *araba* che quella *spagnola*, tant'è che - oltre alla presenza del cognome "Cordova" - uno dei più diffusi nella mia città è "Morabito" (*al-murābitun*, in spagnolo *Almoràvides*), che significa "predicatore musulmano". Reggio, fra l'altro, ha avuto pure una significativa presenza ebraica, dando vita a un "crogiuolo" di culture non troppo diverso da quello che storicamente ha caratterizzato la bellissima capitale dell'Andalusia².

Alla fine ho accettato, forse un po' temerariamente, la sfida.

Accennerò appena alla situazione italiana e cercherò di formulare alcune osservazioni, e un'ipotesi di lavoro, spero non troppo banali, in ordine al caso, davvero singolare, della Cattedrale di Cordova. Procederò come segue: analizzerò prima i profili *teologici* della questione dei "luoghi di culto", poi i profili *giuridico-canonistici* e solo da ultimo quelli *ecclesiasticistici-costituzionali*.

Benché l'argomento sia soprattutto appannaggio dei vari specialisti di settore (teologi, canonisti, ecclesiasticisti ...), esso interessa molto "anche" i teorici generali del diritto e i costituzionalisti, i quali in genere hanno un approccio naturalmente *laico* alla problematica accennata. Mi inoltro, dunque ... *in terra* (o *partibus*) *infidelium* e per questo invoco, con sincera umiltà, la clemenza del lettore, soprattutto del lettore specialista e in particolare del lettore specialista spagnolo, che certo dispone di molti più elementi di chi scrive per esprimere un'opinione adeguatamente informata, fondata e ragionevole.

2 - Profili teologici: la "relativizzazione" degli edifici di culto

Com'è noto, la questione del "luogo", e quindi del territorio, del culto - mentre è storicamente decisiva nella tradizione ebraica classica, dove la conquista della terra promessa costituisce un preciso fattore di identità per l'ebreo credente - cambia profondamente nel cristianesimo, dove invece la "Terra promessa" si *smaterializza* completamente, diventando piuttosto la "Gerusalemme celeste"³.

² Tant'è che, a Reggio Calabria, al di là di tracce di sinagoghe nei dintorni (Bova), esiste tuttora una via Giudecca. Ed è proprio nel quartiere reggino della Giudecca, nella bottega del tipografo di *Avraham ben Garton* che, nel 1475: a vent'anni esatti da quella stampata da Gutenberg, venne pubblicata la prima bibbia in ebraico del mondo. Oggi l'incunabolo, di inestimabile valore, è conservato presso la Biblioteca Palatina di Parma e assicurato per oltre un milione di euro.

³ Nell'immensa bibliografia sul punto, vedi **H. ENGEL**, *Die Vorfahren Israels in Ägypten*, Frankfurt, 1979, p. 172. Il nesso con la problematica del "territorio" dello Stato



I cristiani, come ci ricorda la *Lettera a Diogneto*, vivono “nel mondo”, ma non sono “del mondo”⁴. Per questo *trasferiscono* su un piano spirituale, oltremondano, il “luogo” della realizzazione piena della loro fede: la terra promessa, quindi, è uno *stato dello spirito*, non un territorio fisico da dominare. Va riconosciuto che oggi una parte significativa dell’ebraismo, più mistica, perviene a conclusioni analoghe, ma certo l’impostazione prevalente della religione e della cultura ebraica sulla funzione del territorio (Terra promessa) e del Tempio (di Gerusalemme), rimangono ancora tradizionali: basti pensare al continuo, incessante pellegrinaggio al c.d. *Muro del pianto*, il luogo più sacro della terra per gli Ebrei, muro che di quel tempio costituirebbe una parte⁵.

è evidente: cfr., sul punto, A. SPADARO, *Les évolutions contemporaines de l’État de droit*, in *Civitas Europa*, *Revue semestrielle de l’Université de Lorraine*, n. 2/ 2016 (n. 37), p. 95 ss.

⁴ Può essere utile riprendere alcuni passi della *Didachè-Prima lettera di Clemente ai Corinzi-A Diogneto* (Città Nuova, Roma 2008), da cui emerge un rapporto non conflittuale, ma certo molto “distaccato”, dei cristiani con la materia, il territorio e il mondo in genere. La cosa ci interessa perché “anche” i luoghi di culto, in quanto edifici, sono beni materiali. L’approccio dell’ignoto redattore della *Lettera* sembra “relativizzare” ogni aspetto materiale-mondano: “II. Non sono tutti questi idoli di materia corruttibile? Non sono fatti con il ferro e con il fuoco? Non li foggia lo scalpellino, il fabbro, l’argenteo, il vasaio? 5. Queste cose chiamate déi, a queste servite, a queste supplicate, infine ad esse vi assimilate. 6. Perciò odiate i cristiani perché non le credono déi [...] III. 2. Gli Ebrei hanno ragione quando rigettano l’idolatria, di cui abbiamo parlato, e venerano un solo Dio e lo ritengono padrone di tutte le cose. Ma sbagliano se gli tributano un culto simile a quello dei pagani [...] 5. Quelli che con sangue, grasso e olocausti credono di fargli sacrifici e con questi atti venerarlo, non mi pare che differiscano da coloro che tributano riverenza ad oggetti sordi che non possono partecipare al culto [...] V. I cristiani, né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. 2. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale [...] Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale [...] 5. Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria per loro, e ogni patria è straniera [...] 9. Dimorano sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. 10. Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. 11. Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati [...] VI. 3. L’anima abita nel corpo, ma non è del corpo; i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L’anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile; i cristiani si vedono nel mondo, ma loro religione è invisibile”.

⁵ In realtà, probabilmente si tratta solo del “muro di cinta” risalente all’epoca del secondo Tempio di Gerusalemme (536-515, restaurato nel 164 a.C.) e non del primo Tempio (costruito dal re Salomone nel X secolo a.C. e distrutto nel 586. a.C.). È qui, comunque, che tutti gli ebrei ortodossi esiliati del mondo vorrebbero costruire il terzo Tempio, in vista dell’arrivo del *Mashiach* (Messia).



Per comprendere il profondo “cambiamento”, più tardi operato dal cristianesimo sui concetti di “territorio” e “luogo di culto”, bisogna cercare di ricostruire il pensiero di Gesù.

Com'è noto, Gesù si è ben guardato dal proporre una concezione soltanto intimistica e privatistica della fede, negandone la dimensione “pubblica” e “collettiva” che ovviamente presuppone un *luogo di culto*: il Nazareno, infatti, spesso legge e predica proprio “nella Sinagoga” del luogo ove di volta in volta si trova. E la Sinagoga costituisce, appunto, la sede *pubblica* e *collettiva* del culto. Del resto, Lui stesso più volte ascende, con devozione, al Tempio di Gerusalemme, fin da quando appena dodicenne si intrattiene in esso con i dottori della legge (Lc. 2, 41-50).

Gesù mostra, così, profondo rispetto per il Tempio in senso fisico/materiale, che non esita a definire “la casa del Padre mio” e vuole liberare dalla presenza di coloro che chiaramente non ne sono degni:

«Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: “Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!”. I suoi discepoli si ricordavano che sta scritto: *Lo zelo per la tua casa mi divorerà*» (Gv. 2, 13-17).

Nella stessa occasione, però, Gesù - che non era nuovo a simili provocazioni - mostra un certo, lucido distacco per il Tempio, considerato alla stregua di un luogo quasi idolatrico per troppi ebrei, e ne profetizza la distruzione, anche se in realtà nel passo che segue il *vero* Tempio di cui parla è (almeno nella comprensione dei posteri) una chiara metafora del suo corpo:

«Rispose Gesù: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Gli dissero allora i Giudei: “Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?”. Ma egli parlava del tempio del suo corpo» (Gv. 2, 18-22).

Come può incominciarsi a intuire, il rapporto del Nazareno con gli edifici di culto, in particolare con il Tempio per eccellenza: quello di Gerusalemme, è complesso e tutt'altro che univoco. Sembra di poter dire che, per un verso, Gesù ha profondo rispetto per l'edificio del culto pubblico (“la casa del Padre mio”), ma, per un altro verso, non l'assolutizza affatto, visto che - a differenza delle semplici mura fisiche del tempio in senso materiale - riconosce solo a se stesso la natura di autentico *Tempio vivente*.

La questione è delicata e presenta molte implicazioni.



La dimensione *interiore* e *non legalistica* della fede verso il Padre - che Gesù, sempre e con determinazione, propone costantemente nell'esercizio del Suo magistero - non può che essere del tutto slegata da un "luogo particolare", foss'anche il grande Tempio di Gerusalemme. Il Suo messaggio, pure rivolto in prima battuta agli ebrei e legato alla sua condizione di Messia, si estende poi al resto del mondo: ha, dunque, un valore *universale* ("cattolico") e non dipende da territori e luoghi particolari. A mio avviso determinante, per comprendere questo aspetto, è l'episodio evangelico dell'incontro di Gesù con la Samaritana:

«Gli replica la donna: "Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare". Gesù le dice: "Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre [...] viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità"» (Gv. 4, 19-25).

Queste sublimi - e rivoluzionarie - parole di Gesù sono un potente fattore di "relativizzazione" non solo della dimensione *territoriale* della fede [Terra promessa], ma anche della stessa importanza del *luogo di culto* [il Tempio Gerusalemme]. Infatti, mentre il Tempio *fisico* è destinato - come tutte le umane cose - alla distruzione o comunque alla consunzione, il Tempio *spirituale* del Suo corpo, destinato a risorgere, costituisce, per dir così, l'unico vero "luogo di culto" degli autentici adoratori del Padre.

La portata teologica di quest'insegnamento del Nazareno è enorme e non può non incidere sulla successiva concezione "cristiana" degli edifici di culto. È evidente, infatti, che Gesù tende a privilegiare la dimensione *interiore*, quindi *spirituale*, del culto divino, soprattutto in contrapposizione alle note prassi farisaiche del tempo:

"E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà" (Mt. 6, 5-6).

Ciò non incide, come s'è già detto, sul riconoscimento - che Gesù non mette in discussione - di luoghi *pubblici* e *collettivi* di culto. Ma è innegabile che il Nazareno - a differenza delle successive tradizioni della Chiesa (cfr. il § successivo) - non abbia dato tanto rilievo al "luogo", quanto piuttosto alla "dimensione interiore" del culto stesso.

Gli edifici di culto, in quanto beni immobili, per definizione sono *visibili*. Ma la Chiesa è un concetto che trascende, di gran lunga, le



semplici realtà visibili: per questo, essa non dovrebbe dare troppo rilievo ai beni *materiali*, fra i quali primeggiano quelli immobili destinati al culto.

Forse complica un po' le cose il fatto che la parola "chiesa" sia, nelle principali lingue, un termine polisenso e, dunque, indichi *anche* un edificio materiale, ma senza dubbio tale parola esprime un concetto che non può essere ridotto al semplice immobile, e nemmeno alla gerarchia ecclesiastica, coincidendo essa piuttosto, com'è noto almeno dal Concilio Vaticano II, con il "popolo di Dio in cammino", che costituisce il Corpo mistico di Cristo, di cui anche i fedeli fanno parte. Inoltre, non può ignorarsi l'esistenza, accanto a una chiesa *visibile*, di una chiesa *invisibile*, non solo nell'accezione propria dell'ecclesiologia protestante, quale chiesa conosciuta "solo da Dio", ma anche in senso cattolico, come chiesa spirituale "nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili"⁶. Dunque i beni materiali, quindi anche gli edifici di culto, sono *visibili*, ma - come s'è detto - esiste anche una Chiesa *invisibile*, che celebra misteri *invisibili*, e in fondo a essa ci rimanda il Cristo quando sembra relativizzare beni e manifestazioni esteriori del culto⁷.

Sulla scia di S. Paolo, che vuole "ricapitolare in Cristo tutte le cose" (Ef. 1, 10), la chiesa, invece, è - nell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II - il mistero della "unione di tutti gli uomini con Dio" mediante "la carità che non avrà mai fine" (I Cor. 13, 8)⁸.

Insomma, le chiese - come edifici materiali - servono, soprattutto in relazione alla celebrazione del mistero della cena eucaristica, che è centrale (almeno nel cattolicesimo): ma sono solo *mezzi*, non *fini*.

È, questo, un punto che non va sottovalutato, affinché non traspiaia alcun tipo di, pur involontaria, "idolatria" nei confronti del "posto" in cui i cristiani si incontrano per pregare e ricevere l'unico Corpo materiale che conta, quello di Gesù sotto le specie eucaristiche.

Del resto, è significativo che all'inizio, a causa delle persecuzioni, i primi cristiani si riunissero nelle catacombe o in famiglie (*domus familiae*) e che, nel corso dei secoli, le comunità cristiane - di fronte a invasioni

⁶ Così la Costituzione *Sacrosantum Concilium*, 4 dic. 1963, n.2.

⁷ Coglie perfettamente il concetto di "chiesa invisibile" l'importante, anche se trascurato, documento inter-confessionale fra cattolici e luterani *Chiesa e giustificazione* (in *Il Regno-documenti*, n. 19/1994, 607, 620 e 640), laddove ricorda che la chiesa: "non si identifica con il regno di Dio: quest'ultimo, anche dopo Pasqua, rimane nascosto nel futuro della fine dei tempi, è interamente opera di Dio e di nessun altro, e nessuno nella Chiesa può disporne [...] la Chiesa non può essere identificata *sic et simpliciter* con Cristo, nonostante che essa sia il suo Corpo [...] La Chiesa terrena trova il suo compimento escatologico solo nel regno compiuto. Allora, l'inizio in essa del regno di Dio giunge a compimento e la sua realtà nascosta appare in piena luce".

⁸ Cfr. *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 772.



barbariche, incendi, distruzioni di chiese e conventi, ecc. - si siano sempre preoccupate, anche a costo della vita dei fedeli, di “conservare” e “custodire” le *ostie consacrate* e non altro, il resto (croci, suppellettili, ecc.) venendo recuperato solo *se e ove* possibile.

Beni materiali mobili (quadri, statue, ecc.) e immobili (chiese, oratori, ecc.), in breve, sono importanti, ma mai quanto le *specie eucaristiche*, almeno per la Chiesa cattolica⁹.

3 - Profili giuridico-canonistici: la “valorizzazione” degli edifici di culto

Se il Gesù “storico” sembra relativizzare, beninteso senza negarne la funzione, gli edifici di culto - perché per il Nazareno non conta *dove* si prega, ma *che* si preghi - la Chiesa cattolica, invece, nel corso dei secoli successivi ha attribuito agli edifici di culto un ruolo progressivamente sempre più importante.

Per la verità andrebbe ricordato che, in fondo - per la Chiesa cattolica - una più generale, importante funzione ha avuto lo stesso “territorio”: si pensi alle crociate per “liberare il Santo Sepolcro” o, per venire a tempi più recenti, all’attaccamento del Soglio pontificio allo Stato del Vaticano, almeno fino alla breccia di Porta Pia, operata dai bersaglieri italiani il 20 settembre 1870 al fine di completare il processo di unificazione nazionale italiana. In breve, sembra di poter dire che la Chiesa di Roma abbia realizzato con un certo ritardo il fatto che la sua funzione fosse essenzialmente *spirituale* e che il possesso di beni materiali, addirittura di uno Stato, costituiva più un “fardello” che un vantaggio nell’esercizio della sua alta missione educatrice ed evangelizzatrice.

Per la verità, non solo quella cattolica, ma anche le altre Chiese cristiane hanno avuto un rapporto “possessivo” almeno verso alcuni luoghi di culto: si pensi alla situazione del Santo Sepolcro a

⁹ A onor del vero, una significativa eccezione a quanto detto nel testo (che però non rileva particolarmente ai nostri fini) è data - ma solo nelle Chiese ortodosse - dalle “icone”, le quali nella tradizione bizantina hanno lo *stesso valore* dei Testi Sacri e come tali vengono custodite e venerate (“sacramenti della bellezza e della gloria di Dio”: cfr. *Simposio cristiano*, Ed. dell’Istituto di studi teologici ortodossi S. Gregorio Palamas, Milano, 1994, 89 ss.). Le differenze “teologiche” fra cristiani *cattolici* e *ortodossi*, come si sa, hanno un preciso riverbero nell’edificazione degli edifici di culto, che presentano significative differenze (basti pensare alla pianta a croce *greca* o *latina*). Non poche differenze si mantengono pure fra i luoghi di culto *cattolici* e *protestanti*, su cui qui ovviamente si sorvola.



Gerusalemme, spesso “conteso” fra gli stessi cristiani e ora “rigidamente condiviso”, non senza scontri occasionali, fra cattolici e ortodossi¹⁰.

Si badi: queste rimembranze critiche non vogliono significare che chi scrive indulga in tentazioni “spiritualiste”, che cozzano con il mistero dell’incarnazione del Verbo e tutto ciò che ne consegue sul piano sociale dell’azione terrena (“evangelizzazione e promozione umana”). Si mira qui soltanto a sottolineare la funzione di meri “strumenti” del territorio, degli edifici e in genere dei beni ecclesiastici.

Per questo - pur comprendendosi e considerandosi encomiabile la rilevanza storicamente attribuita agli “edifici di culto” nella Chiesa cattolica - a parere di chi scrive essa rientra fra “le” semplici *tradizioni*, spesso tipiche delle valorizzazioni operate dalle Chiese locali, ma nulla abbia a che vedere con “la” vera *Tradizione*, o Tradizione sacra, che invece, come si sa, fa parte integrante del c.d. *depositum fidei*, con le Sacre scritture e il Magistero della Chiesa cattolica.

A ogni modo, la riprova dell’importanza degli edifici di culto nel mondo cattolico, è anche il fatto che essi vengano giuridicamente disciplinati dal Codice di diritto canonico, che vi dedica soprattutto il Titolo I della Parte III (*I luoghi e i tempi sacri*). Mi riferisco, in particolare, ai canoni: 1205-1216 (*I luoghi sacri*), 1214-1222 (*Le Chiese*), 1223-1229 (*Gli oratori e le Cappelle private*), 1230-1234 (*I Santuari*), 1235-1239 (*Gli altari*), 1240-1243 (*I cimiteri*).

A questi 38 articoli sugli “edifici di culto” - immobili che vanno dedicati/benedetti/intitolati - rinvio senz’altro per ogni dettaglio.

Mi limito qui a segnalare soprattutto la prima parte del canone 1210 (“Nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all’esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietato qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo”), e i canoni 1213 (“Nei luoghi sacri l’autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici”) e 1220

“§1. Tutti coloro cui spetta, abbiano cura che nella chiesa sia mantenuta quella pulizia e quel decoro che si addicono alla casa di Dio, e che sia tenuto lontano da essa tutto ciò che è alieno dalla santità del luogo. §2. Per proteggere i beni sacri e preziosi si adoperino con la cura ordinaria nella manutenzione anche gli opportuni mezzi di sicurezza”.

¹⁰ Si rammenta che la Basilica del Santo sepolcro, che è nella città vecchia di Gerusalemme, è - contestualmente - la sede del *Patriarcato greco-ortodosso* e, almeno in teoria, del *Patriarcato dei latini*, che convivono non senza incomprensioni, e che non tutti i fedeli di altri culti cristiani (per esempio protestanti) hanno facoltà di celebrare funzioni religiose in essa.



Dalle disposizioni ricordate emerge un quadro di chiara valorizzazione dei beni ecclesiastici e in particolare un profondo e rigoroso rispetto della destinazione liturgica dei luoghi di culto.

Quanto detto vale ancor di più, s'intende, per gli edifici di culto di maggiore importanza, come nel caso dei *santuari* e delle *basiliche* (pontificie, maggiori, minori) - che sono luoghi di pellegrinaggio e possono godere di particolari privilegi - e, naturalmente, delle *cattedrali*, quest'ultime di particolare rilievo ai fini delle riflessioni che più avanti si svolgeranno nei §§ 5 e 6 su quella di Cordova.

In merito, il codice di diritto canonico prevede molte cose. Soprattutto configura una stretta connessione fra funzioni della *cattedrale* e funzioni del *vescovo*: questi, infatti, prende possesso della diocesi entrando nella chiesa cattedrale (can. 382, §§ 3-4); sempre *ivi* presiede l'eucarestia (can. 389); in cattedrale si svolgono i funerali del vescovo (can. 1178) e nella stessa sede avviene la sua sepoltura (can. 1242). Né può dimenticarsi che, di solito, le ordinazioni sacerdotali si celebrano proprio in cattedrale (can. 1011) e non è un caso che in ogni cattedrale esista un capitolo (composto da "sacerdoti che si distinguono per dottrina e integrità di vita", uno dei quali - il penitenziere - ha facoltà di "assolvere in foro sacramentale dalle censure *late sententiae* non dichiarate, non riservate alla sede apostolica"), con propri statuti approvati dal vescovo diocesano (canoni 503-510).

Insomma, dall'insieme delle disposizioni del Codice di diritto canonico discende il riconoscimento - fra i beni ecclesiastici - di un'indiscutibile importanza dei "luoghi sacri", soprattutto degli "edifici di culto" e in particolare delle "cattedrali".

Tuttavia - e vedremo più avanti perché la cosa assume un notevole rilievo (cfr. § 6) - il diritto canonico *non esclude* che una chiesa possa essere "usata" *anche* per altri scopi, come ricorda l'ultima parte del canone 1210: "L'ordinario, però, per modo d'atto può permettere altri usi, purché non contrari alla santità del luogo [*Ordinarius vero per modum actus alios usus, sanctitati tamen loci non contrarios, permittere potest*]". Del resto, è espressamente prevista dal canone 1212 anche l'eventuale destinazione a uso profano dell'edificio di culto: "I luoghi sacri perdono la dedicazione o la benedizione se sono stati distrutti in gran parte oppure destinati permanentemente a usi profani [*ad usus profanos permanentiter*] con decreto del competente Ordinario o di fatto". In questo quadro, inoltre, il canone 1221, § 1, precisa: "Se una chiesa non può in alcun modo esser adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso [*usum profanum non sordidum*] ". Infine, il § 2 dello stesso canone 1221, descrive dettagliatamente la procedura da



seguire per un corretto cambiamento di destinazione di un originario luogo di culto:

“Quando altre gravi ragioni [*graves causes*] suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti legittimamente rivendicano diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime [*dummodo animarum bonum nullum inde detrimentum capiat*]”.

In conclusione - con le significative eccezioni da ultimo ricordate, su cui più avanti ritorneremo¹¹ - può ben dirsi che la Chiesa cattolica, dandosi un preciso ordinamento giuridico, comprensibilmente nel tempo abbia mirato, e tuttora miri, alla massima valorizzazione possibile degli edifici di culto. Tuttavia, dal punto di vista teologico (le cui radici affondano nei Vangeli: cfr. § 2), le regole scritte e le consuetudini che accompagnano tale valorizzazione, per quanto importanti, non sono - come prima si diceva - “la” Tradizione, ossia non costituiscono parte integrante del *depositum fidei*, rientrando piuttosto fra “le” semplici *tradizioni* giuridicizzate e da rispettare.

4 - Cenni sulla situazione dei beni ecclesiastici, e segnatamente degli edifici di culto, in Italia

È evidente - e universalmente riconosciuto almeno negli Stati costituzionali - il nesso fra libertà di religione e possibilità di fruizione di luoghi di culto: l'una non esisterebbe veramente senza l'altra. Del resto, l'art. 6, lett. a della risoluzione n. 36/55 dell'ONU (25 novembre 1981) espressamente prevede che la libertà di religione implichi anche quella di esercitare il culto e di costruire e gestire luoghi di culto.

In questo quadro e al fine di favorire un minimo di prospettiva comparatistica, accenno alla situazione dei beni ecclesiastici - in particolare agli *edifici di culto* - in Italia. I dati forniti, pur molto sommari, potrebbero rivestire un particolare interesse, visto che - com'è noto - circa l'80 % del patrimonio culturale mondiale si trova proprio in Italia e che la gran parte di esso appartiene alla Chiesa cattolica, direttamente o per il tramite di istituzioni che a essa fanno riferimento.

Gli storici problemi di acquisizione del patrimonio ecclesiastico da parte dello Stato italiano, conseguenti la tormentata unificazione del

¹¹ Cfr. § 6.



Paese, per fortuna oggi sono solo un brutto ricordo¹². A parte le norme costituzionali (per le quali cfr. il § 6), il testo-base di riferimento adesso è l'art. 831 del codice civile:

“I. I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano. II. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità alle leggi che li riguardano”.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, ciò significa che, di regola, tali beni sono soggetti al diritto comune e dunque possono essere alienati, sequestrati o pignorati, ma resta fermo il *vincolo di destinazione* al culto pubblico: si tratterebbe di uno specifico *diritto reale d'uso* degli edifici, che si estenderebbe anche alle pertinenze degli edifici stessi. Gli edifici di culto, dunque, sarebbero posti in una situazione analoga ai beni demaniali dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e nessuna legge dello Stato potrebbe mai determinare - unilateralmente - la cessazione del *vincolo di destinazione* al culto pubblico degli edifici stessi: si tratterebbe di un'ingerenza dello Stato nella sfera propria del culto¹³.

È chiaro, in ogni caso, che il riferimento, nel secondo comma, al solo culto cattolico contrasti con gli artt. 8 e 19 della Cost. italiana e non a caso la Corte cost. ha precisato che la individuazione - attraverso gli strumenti urbanistici degli enti locali - delle aree destinate ai servizi religiosi non può dare vita a discriminazioni fra le fedi, anche se la Corte ha ammesso ragionevoli *differenziazioni* legate all'“entità della presenza” sul territorio del singolo culto¹⁴, riconoscendosi comunque un diritto di protezione delle minoranze religiose¹⁵.

¹² Sul punto, per tutti, cfr. **A.C. JEMOLO**, *Chiesa e Stato in Italia dalla unificazione ai nostri giorni*, Einaudi, Torino, 1977.

¹³ Naturalmente non tutti sono d'accordo con quest'impostazione. È stato, per esempio, contestato il rinvio implicito, *ex art. 7 Cost.*, che il codice civile opera alle norme canonistiche (“... leggi che li riguardano”), rinvio che, secondo questa tesi, “contraddice” quanto stabilito “dall'art. 42 della Costituzione in riferimento alla funzione sociale della proprietà”, con ciò escludendo di fatto dalla destinazione del bene tutti i *cives*, per limitarne il godimento ai soli *fideles*. Cfr., fra gli altri, **A. BUCCI**, *Brevi note sul vincolo di destinazione all'uso degli edifici di culto in Italia*, in *Cajetele Institutului Catolic, Revista Institutului romano-catolic București*, n. 2, (14) 2009, p. 111 ss.

¹⁴ Sent. cost. n. 195 del 1993

¹⁵ Sent. cost. n. 329 del 1997



Ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., la materia della costruzione e manutenzione degli edifici di culto rientra nel "governo del territorio" e quindi è di competenza ripartita/concorrente fra Stato e Regioni¹⁶. Le leggi regionali disciplinano, con gli oneri di urbanizzazione, i soggetti beneficiari delle aree destinate agli edifici di culto e i contributi finanziari, anche a carico dei Comuni, per i servizi religiosi. Spesso tali normative regionali prevedevano criteri molto "discrezionali" nell'assegnazione dei benefici, riservandoli agli edifici di culto cattolici o ai culti che comunque hanno un'"intesa" con lo Stato italiano, dando vita a ingiustificate discriminazioni soprattutto in relazione ai culti "senza intesa". La Corte cost. ha avuto buon gioco nel dichiarare illegittime tali normative¹⁷, ma le Regioni tendono comunque ad aggirare la giurisprudenza costituzionale: cfr., per esempio, le leggi regionali lombarde nn. 12 del 2005 e 2 del 2015 e la legge regionale veneta n. 12 del 2016, su cui ancora una volta opportunamente è intervenuta la mannaia della Corte cost.¹⁸. La difficoltà a realizzare una vera moschea a Milano ne è una prova, come una prova dei problemi degli edifici di culto *non cattolici* è anche la severità con cui la giurisprudenza amministrativa

¹⁶ Sent. cost. n. 196 del 2004

¹⁷ Cfr., per esempio, sent. cost. n. 346 del 2002.

¹⁸ Cfr. sent. nn. 52-63 del 2016 e 67 del 2017. Sia le leggi che le sentenze sono state molto commentate. Si segnalano, fra gli altri: **A. RUGGERI**, *Confessioni religiose e intese fra iurisdiction e gubernaculum, ovvero la abnorme dilatazione dell'area delle decisioni politiche non giustiziabili*, in *federalismi.it* (30.3.2016); **N. MARCHEI**, *La legge della Regione Lombardia sull'edilizia di culto alla prova della giurisprudenza amministrativa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 12 del 2014); **G. CASUSCELLI**, *La nuova legge regionale lombarda sull'edilizia di culto: di male in peggio*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 14 del 2105); **M. CROCE**, *L'edilizia di culto dopo la sentenza n. 63/2016: esigenze di libertà, ragionevoli limitazioni e riparto di competenze fra Stato e Regioni*, in *Forum di Quad. cost.* (3.05.2016); **G. MONACO**, *Confessioni religiose: uguaglianza e governo del territorio (brevi osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2016)*, in *Forum di Quad. cost.* (2.07.2016); **A. LICASTRO**, *La Corte costituzionale torna protagonista dei processi di transizione della politica ecclesiastica italiana?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 26 del 2016); **J. PASQUALI CERIOLI**, *Interpretazione assiologica, principio di bilateralità pattizia e (in)eguale libertà di accedere alle intese ex art. 8, terzo comma, Cost.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 26 del 2016); **A. GUAZZAROTTI**, *Diritto al luogo di culto ed eguaglianza tra Confessioni religiose: il rebus delle competenze*, in *Forum di Quad. cost.* (9.09.2016); **F. OLIOSI**, *La Corte Costituzionale e la legge regionale lombarda: cronaca di una morte annunciata o di un'opportunità mancata?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 33 del 2016); **S. MAGNANI**, *L'esercizio pubblico dei culti. Le preoccupazioni della Corte costituzionale nel suo ruolo di custode "tutelatrice" dei diritti fondamentali*, in *Osservatorio cost. AIC* (31.01.2017); **S. CANTISANI**, *Luci ed ombre nella sentenza Corte costituzionale n. 63/2016 (e nella connessa sent. n. 52) tra affermazioni di competenza ed esigenze di sicurezza*, in *Consulta online* (31.01.2017).



ha valutato le richieste di cambiamento di *destinazione d'uso*, in carenza di moschee, di edifici di proprietà di associazioni culturali islamiche¹⁹.

Un edificio di culto può appartenere a: un ente ecclesiastico (diocesi, capitolo, parrocchia, confraternita, istituto di vita consacrata...); un ente pubblico (Fondo Edifici di Culto, Comune); una persona giuridica privata; una persona fisica. L'ente giuridico chiesa può, quindi, prescindere dalla proprietà dell'edificio sacro. Il FEC (Fondo Edifici di Culto) è un organo dello Stato dipendente dal Ministero dell'interno, con il compito di provvedere alla conservazione, tutela e valorizzazione degli edifici di culto di sua proprietà, da considerarsi "beni pubblici". Il FEC, quindi, può concedere chiese in uso a enti ecclesiastici, pur restandone proprietario.

Rilevanti sono, poi, i vincoli derivati dal Concordato con la Chiesa cattolica del 1929, revisionato con l'Accordo di villa Madama del 1984. In particolare, gli artt. 5.1 e 5.2 prevedono che

"gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per *gravi ragioni* e *previo accordo con la competente autorità ecclesiastica*" e che ""salvo i casi di *urgente necessità*, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato *previo avviso* all'autorità ecclesiastica" (miei corsivi).

Per la verità, analoghe discipline sono previste anche per le confessioni diverse dalla cattolica, a conferma di un rispetto di fondo dell'ordinamento italiano verso gli edifici di culto di *tutte* le confessioni²⁰.

¹⁹ Utile, in questo senso può essere la lettura di **L. ZANNOTTI**, *La costruzione di una moschea. L'esempio di Colle Val d'Elsa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 33 del 2014, p. 1 ss.

²⁰ Per le sintetiche informazioni riportate in questo paragrafo cfr., fra i molti, specialmente **A. BETTINI**, *Gli enti e i beni ecclesiastici* (Art. 831), in *Il codice civile. Commentario*, diretto da F. Busnelli, Giuffrè, Milano 2005, p. 151 ss., e **N. MARCHEI**, *L'edilizia e gli edifici di culto*, in **AA. VV.**, *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di G. Casuscelli, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 335 ss. Ma, com'è ovvio, il tema toccato - soprattutto in relazione alla più generale problematica dei beni culturali di interesse religioso - è stato oggetto, nel tempo, di ampia letteratura. Si segnalano qui, sulla base di valutazioni del tutto soggettive ed estemporanee (dunque incomplete), alcuni testi dove ho rintracciato informazioni utili: **S. BERLINGÒ**, *Enti e beni religiosi in Italia*, il Mulino, Bologna, 1992; **ID.**, *A trent'anni dagli Accordi di Villa Madama: edifici di culto e legislazione civile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2015); **M.F. MATERNINI ZOTTA**, *Il patrimonio ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1992; **AA. VV.**, *Il nuovo regime giuridico degli enti e dei beni ecclesiastici*, a cura di A. Casiraghi, Vita e pensiero, Milano, 1993; **P. BELLINI**, *Saggi di diritto ecclesiastico italiano*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 1996, tomo II, p. 551 ss.; **C. AZZIMONTI**, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, EDB, Bologna, 2001; **F.**



Il problema italiano non è tanto quello dell'uso misto o inter-confessionale degli *edifici di culto*, ma semmai, almeno così è stato fino al recente passato, quello dell'uso non corretto di tali edifici quale fattore di giustificazione, o *melius* esenzione, dagli obblighi fiscali per le "attività connesse", che non sono culturali in senso stretto (formazione, istruzione, sanità, ospitalità, ecc.): un *escamotage* per non pagare le tasse nello svolgimento di "altre" attività, di natura semmai economica.

A ogni modo, proprio la situazione italiana - che vede l'ordinamento riconoscere la funzione educativa e pastorale della Chiesa cattolica e, perciò, si mostra sostanzialmente "benevolo" verso i beni ecclesiastici, specialmente verso gli *edifici di culto*²¹ - lascia lo studioso della Patria di Dante piuttosto sorpreso di fronte al contesto spagnolo, forse più incerto, e in particolare al caso assai singolare della Cattedrale di Cordova, di cui subito si dirà.

5 - Il singolare caso spagnolo della Cattedrale di Cordova

La questione della Cattedrale di Cordova evidentemente presupporrebbe - per essere adeguatamente studiata - anche una prolungata presenza *sul posto* e una serie di colloqui approfonditi con i diretti interessati: rappresentanti della Chiesa spagnola, in particolare della Diocesi interessata, della Comunità islamica, delle Autorità locali (Municipio di Cordova e Comunità autonoma dell'Andalusia) e dello stesso Stato spagnolo. In assenza di tali elementi - e di questa carenza mi scuso senz'altro - le osservazioni che posso svolgere sono solo teoriche e "sulla carta", ossia fondate sulla base di pochi documenti cartacei disponibili e di informazioni tratte da internet. Si tratterà, quindi, di riflessioni piuttosto astratte, come quando si analizza un oggetto "in laboratorio", con terminologia bioetica potrei dire: *in vitro*, più che *in vivo*. Con ciò si conferma ulteriormente la *temerarietà* del presente sforzo e l'invocata, necessaria clemenza del lettore.

FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2003, p. 340 ss.; **AA. VV.**, *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, a cura di M. Renna, V.M. Sessa, M. Vismara Missiroli, Giuffrè, Milano, 2003, specialmente p. 497 ss.; **V.M. SESSA**, *La disciplina dei beni culturali di interesse religioso*, Electa, Milano, 2005.

²¹ Significativa, per esempio, è la decisione del Governo italiano - tramite il Commissario per la ricostruzione, dopo il sisma del 2016 che ha colpito il centro Italia - di stanziare, e investire entro il 2017, quasi 15 milioni euro per "interventi edili per garantire la continuità nell'esercizio del culto", aprendo i cantieri in 69 chiese.



Perciò si prova, ora, solo a proporre una breve ricostruzione storica.

È noto che - sul luogo dell'attuale Cattedrale di Cordova - in origine, presumibilmente intorno al 600, sorgeva l'antica basilica visigota di San Vincenzo. Nel 714-756 i musulmani occuparono Cordova e il militare musulmano Musa ibn Nusair - dividendo la chiesa - la fece usare *insieme* ai musulmani e ai cristiani. Più tardi, nel 785, l'emiro 'Abd al-Rahmān demolì la chiesa cristiana e cominciò la costruzione della grande moschea, destinata a diventare tale in varie tappe, fino al 988. Quella di Cordova si rivelò una delle più grandi moschee musulmane dell'epoca: nonostante sorprendentemente il suo *mih̄rāb* non fosse orientato verso la *Ka'ba* della Mecca, costituisce comunque un grandioso complesso con 856 colonne che occupa ben 23.400 m². Dopo più di 4 secoli Cordova venne poi riconquistata dai Cristiani e, nel 1236, Ferdinando III di Castiglia convertì la moschea in Cattedrale che - dopo quasi 8 secoli di ininterrotta attività liturgica - è ancora tale e dedicata all'*Immacolata Concezione di Maria Santissima*. L'edificio ha subito forti rimaneggiamenti nel tempo, soprattutto nel XVI secolo (nel 1523 si costruì la Basilica cristiana "nel centro" della *Mezquita*), dando vita a un complesso in stile gotico, rinascimentale e barocco, che - per quanto costituisca una meraviglia architettonica - come rilevò lo stesso Carlo V, cancella l'*unicum* puro della precedente moschea.

Va rilevato che, dal 1974 al 1991, le autorità ecclesiastiche hanno opportunamente concesso, quale forma di privilegio eccezionale, a vari rappresentanti del mondo arabo islamico (re, principi sauditi, dignitari, ecc.) di pregare nella *Mezquita*.

Nel 1992 si stipulava una "intesa" fra Stato spagnolo e confessione islamica.

Forse anche sulla base di questo riconoscimento, più tardi, nel 2010 - invocando la natura di patrimonio dell'umanità riconosciuta all'edificio dall'Unesco - la *Junta Islámica* e il suo presidente, Mansur Escudero, scomparso nel 2013, chiese che stabilmente la comunità islamica potesse pregare nella cattedrale. La *Junta Islámica* si è spinta fino a proporre, agli allora responsabili dei Governi di Spagna e Turchia, José Luis Rodríguez Zapatero e Recep Tayyip Erdogan, l'apertura di Santa Sofia a Istanbul e della Moschea-Cattedrale di Cordova come templi ecumenici in cui cristiani, musulmani e fedeli di altre religioni potessero pregare insieme. Pare invece, nel momento in cui scriviamo, che l'attuale orientamento di Erdogan sia di tutt'altra natura, volendo sostituire all'attuale museo una moschea.

Sia pure con la "altalena" di aperture e rimbalzi di responsabilità fra Vaticano e Diocesi, la Chiesa cattolica - che non ha mai impedito la



preghiera individuale dei musulmani nella *Mezquita-Cattedrale* - non sembra però favorevole alla trasformazione della stessa in un "tempio ecumenico", anzi *melius* "inter-religioso"²².

Nel 2014 le autorità andaluse - impegnate nella rivalutazione storica del periodo islamico - addirittura hanno rimesso in discussione la proprietà ecclesiastica dell'edificio di culto in questione. Per quanto la cosa possa sembrare bizzarra, se non provocatoria, a un osservatore esterno, ne sono derivate controversie giuridiche fra i giuristi spagnoli e soprattutto un acceso dibattito nell'opinione pubblica - con petizioni contrapposte (firmate da decine di migliaia di persone) - sulla "restituzione", dell'attuale cattedrale alla comunità musulmana o, quantomeno, un'"assegnazione" dello stesso edificio alle istituzioni pubbliche laiche (Stato, Comunità autonoma, ecc.), affinché queste ne facciano l'uso che ritengono più opportuno.

Forse ha contribuito allo sviluppo di tali correnti di opinione pubblica qualche dichiarazione controversa²³ e la questione della

²² Per questi dati cfr. www.it.aleteia.org, 2 maggio 2017. Preferiamo parlare di tempio "inter-religioso", piuttosto che "ecumenico", perché, in questo caso, non si configura un semplice dialogo/collaborazione fra chiese cristiane. La prospettiva è in sé interessante, ma potrebbe funzionare solo se l'edificio fosse costruito *ex novo*. Presenta, invece, notevoli problemi (rischio di *sincretismo religioso*) quando prospettata "al posto di" un precedente edificio di culto, cristiano o islamico che sia. In ogni caso, si tratterebbe di un edificio ben diverso dall'asettico "luogo di culto" dove tradizionalmente pregano i Presidenti degli Stati Uniti. Ci sono, tuttavia, molte situazioni simili all'ipotesi prospettata dalla *Junta Islámica*, sotto forma di "luoghi di meditazione": la *Casa dell'Unico* a Berlino, nella *Petriplatz*, nel 2018 riunirà le tre religioni monoteiste; la *Kresge Cappella* a pianta circolare (concepita dall'architetto finlandese Eero Saarinen), presso il MIT Cambridge a Boston (USA) permetterà a studenti, ricercatori, docenti e studiosi di tutto il mondo (cristiani, ebrei, musulmani, induisti, ecc.) di pregare in un luogo multiconfessionale; la Casa del "venerdì, del sabato e della domenica" in costruzione a Londra, permetterà - rispettivamente nei tre giorni - la preghiera a islamici, ebrei e cristiani; ecc. Ma si pensi pure alla cappella cristiana dell'Aeroporto internazionale di Ginevra-Cointrin, trasformata in un "luogo di raccoglimento interreligioso, in cui si trovano una Bibbia, il libro del Corano, con un tappeto per la preghiera, e testi induisti, ma nessun segno sacro (croce o altri simboli)", ecc. Mentre un "esperimento architettonico ecumenico" è a Losanna, dove le comunità riformate e ortodosse hanno finanziato e realizzato insieme "nel gennaio del 1996, una cappella sotterranea ortodossa nel piano interrato del tempio protestante di Montriond". Per le frasi virgolettate cfr. **S. BERLINGÒ**, *A trent'anni dagli Accordi di Villa Madama: edifici di culto e legislazione civile*, in www.statoechiese.it, cit., p. 2 s.

²³ Non sembra, per esempio, del tutto felice la metafora della "moglie condivisa" che pare abbia usato il Vescovo di Cordova, Demetrio Fernández González (cfr. www.tempi.it, 17 dicembre 2014). Dopo aver sottolineato: "l'ottimo rapporto della Chiesa con i musulmani", avrebbe detto: "Ci sono cose che possono essere condivise e altre che non possono essere condivise. La Cattedrale di Cordova è una di quelle cose



denominazione dell'edificio: sembra che, nel corso del tempo, si sia passati dal nome "Moschea-Cattedrale" (*Mezquita - Catedral*), a quello di "Cattedrale-antica Moschea", fino alla semplice denominazione "Cattedrale". Alcuni hanno visto, in questo graduale passaggio, un eccesso, una sorta di ingiustificata appropriazione *cattolica* di un bene che - nel suo complesso - è "unico" proprio perché il frutto di una stratificazione inter-culturale storica specialissima e, come tale (Moschea-Cattedrale) ha ricevuto protezione come bene universale dall'Unesco.

Tuttavia, a onor del vero - collegandosi al sito della cattedrale²⁴ - accanto ad ampie spiegazioni, si trova la corretta indicazione di *Conjunto monumental Mezquita-Catedral de Córdoba*.

Purtroppo certo non ha aiutato il dialogo inter-religioso il "sospetto" che le autorità andaluse forse fossero spinte anche dai vantaggi economici derivanti dall'eventuale possesso di un simile monumento di interesse turistico mondiale e più in generale le strumentalizzazioni "politiche" di una vicenda che, come si cercherà di sostenere²⁵, a parere di chi scrive dovrebbe invece restare solo "inter-religiosa".

6 - Profili ecclesiasticistico-costituzionali: la "doppia natura" della *Mezquita*, come "Cattedrale cattolica" e come bene "inter-culturale", dunque, potenzialmente, inter-confessionale

Al di là dei profili teologici e canonistici, prima richiamati nei §§ 2 e 3, vanno ben tenuti in conto i *profili giuridici*, segnatamente *ecclesiasticistico-costituzionali*, della questione.

In particolare, l'art. 16 della Costituzione spagnola del 1978 configura certo uno Stato laico ("Nessuna confessione avrà carattere statale") e riconosce senz'altro una pluralistica e piena libertà di culto, esercitata "senz'altra limitazione" se non il "mantenimento dell'ordine pubblico", mostrando così una particolare attenzione verso il fenomeno religioso ("I pubblici poteri terranno conto delle convinzioni religiose

che non può essere condivisa con i musulmani [... infatti ...] collaborare con i musulmani per la pace, la giustizia e la coesistenza dei popoli è un conto. Ma condividere lo stesso tempio per l'adorazione è un altro conto e non è possibile né per i cattolici né per i musulmani. Sarebbe come se un uomo condividesse sua moglie con un altro uomo. Non è possibile".

²⁴ <https://mezquita-catedraldecordoba.es>.

²⁵ Cfr. il § successivo.



della società spagnola”), non senza espressamente immaginare “relazioni di cooperazione con la Chiesa cattolica e le altre confessioni”. La menzione - fra tutte le confessioni - esplicitamente di quella cattolica costituisce un dato importante, legato a comprensibili ragioni storiche, su cui riflettere. Nonostante le chiare differenze rispetto agli artt. 7, 8, 19 e 20 della Costituzione italiana del 1948 - dove il vincolo concordatario è espressamente richiamato nella Carta - a chi scrive sembra di cogliere molti tratti di somiglianza fra i due ordinamenti, almeno sul piano squisitamente costituzionale: entrambi, infatti, configurano uno Stato *laico*, molto sensibile, però, al fenomeno religioso, in relazione al quale - in entrambi i Paesi - si riconosce alla Chiesa cattolica un ruolo storicamente rilevante (seppure, in Italia, con maggiore enfasi nello specifico art. 7).

In entrambi i Paesi, inoltre, esiste un “concordato” che disciplina i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica - nella versione del 1984 (c.d. Craxi-Casaroli), in Italia, e nella versione del 1976 (Card. Villot e Marcelino Oreja Aguirre) con successive, importanti, revisioni, per la Spagna - dai quali, almeno *in teoria*, sembrerebbe non emergano “conflitti” pregiudiziali in ordine al possesso e alla fruizione dei beni culturali e dei luoghi di culto.

Si segnala qui soltanto che in Spagna, fra l’altro, dell’originario Concordato è stato abrogato, nel 1979, l’art. IV (“Lo Stato spagnolo riconosce la personalità giuridica e la piena capacità di acquistare, possedere e ad amministrare ogni sorta di beni a tutte le associazioni e istituzioni religiose ecc.”) e mantenuto, invece, l’art. XIX (“La Chiesa e lo Stato studieranno, di comune accordo, la creazione di un adeguato patrimonio ecclesiastico che assicuri una congrua dotazione del culto e del clero ecc.”)²⁶.

Si segnala altresì che l’art. 1, n. 5, sempre dell’Accordo del 3 gennaio 1979 - ferma restando la necessità di una corretta *registrazione* di tutti i beni ecclesiastici - recita:

“I luoghi di culto hanno garantita l’inviolabilità a norma delle leggi. Non potranno essere demoliti se non siano stati prima privati del loro carattere sacro. In caso di espropriazione coatta, sarà preventivamente sentita la competente autorità ecclesiastica (*será antes oida la Autoridad Eclesiástica competente*)”.

²⁶ Per le fonti ho usato **J.T. MARTIN DE AGAR**, *Raccolta di Concordati 1950-1999*, e **ID.**, *I concordati dal 2000 al 2009*, Libreria Editrice Vaticana, Roma, rispettivamente 2000 e 2010.



Come si vede, la formula sembra meno accomodante di quella italiana dell'art. 5.1, dell'Accordo del 1984 ("previo accordo con la competente autorità ecclesiastica").

Ancora, nell'Introduzione dello stesso testo del 1979 - nello spirito della "comune intesa" che dovrebbe sempre caratterizzare i rapporti fra Stato spagnolo e Chiesa cattolica - si sottolinea: "il patrimonio storico, artistico e documentale della Chiesa continua ad essere parte importantissima del complesso dei beni culturali della Nazione; e quindi si giustifica la collaborazione tra Chiesa e Stato per mettere tale patrimonio a servizio e uso dell'intera società e per assicurarne la conservazione e l'incremento". Inoltre, nell'art. XV dello stesso Accordo, si precisa:

"La Chiesa manifesta nuovamente la volontà di continuare a mettere al servizio della società il proprio patrimonio storico, artistico e documentale, e concorderà con lo Stato le basi per rendere effettivo il comune interesse e la collaborazione tra le due parti allo scopo di preservarle, far conoscere e catalogare questo patrimonio culturale in suo possesso, di facilitarne la visita e lo studio, di ottenere la migliore conservazione e di impedirne qualsiasi perdita, ai fini dell'art. 46 della Costituzione. A questi fini e a qualsiasi altro riferentesi al detto patrimonio, sarà creata una Commissione mista, ecc."²⁷.

Chi scrive si guarda bene dal formulare in questa sede ulteriori "approfondimenti" tecnici in merito, per l'estrema complessità giuridica della controversia, che, pur essendo di interesse universale, è in gran parte tutta "domestica" e quindi propria dello specifico contesto spagnolo. In effetti, le problematiche giuridiche relative all'edificio di culto in questione (Cattedrale di Cordova) sono molte, delicate e controverse: l'evoluzione, nell'ordinamento spagnolo, del *diritto* sulla proprietà del bene nel corso dei secoli; la natura di bene dell'umanità riconosciuto dall'Unesco alla *Metzquita*; la questione della *registrazione* di tale bene ecclesiastico, di natura dichiarativa e non costitutiva; l'evoluzione della relativa normativa dal 1947 al 1998, proprio per consentire alla Chiesa cattolica la registrazione delle sue proprietà; i connessi problemi di costituzionalità; la distinzione fra titolo di registrazione e titolo di proprietà; il rischio di esproprio pubblico;

²⁷ Il richiamo all'art. 46 della Cost. spagnola mi sembra significativo. Ne riporto il testo: "I poteri pubblici garantiranno la conservazione e promuoveranno l'arricchimento del patrimonio storico, culturale e artistico dei popoli della Spagna e dei beni che lo integrano, *quale che sia il suo regime giuridico e la sua titolarità*" (nostro il corsivo).



l'accordo di collaborazione tra il Capitolo della cattedrale e il Dipartimento di Cultura e Ambiente del governo regionale andaluso, ecc. Per tutti questi (e tanti altri) aspetti, di dettaglio ma importanti, si rinvia senz'altro all'utile contributo del *Foro Europa Ciudadana*²⁸.

Quel che colpisce l'osservatore esterno, "non spagnolo" - o almeno chi scrive - sono alcuni punti, da cui emergerebbe l'evidente e apparentemente incontestabile diritto della gerarchia ecclesiastica (Vescovo e Capitolo), oltre che in genere della comunità cattolica di Cordova, a continuare a fruire dell'edificio di culto come "cattedrale". Ne ricordo alcuni:

- 1) la donazione, nel 1236, dell'edificio in questione da Ferdinando III alla Chiesa cattolica;
- 2) comunque l'incontrastato possesso, consacrazione e conversione della *Mezquita* in *Cattedrale* ormai da quasi otto secoli;
- 3) la continuità da tempo immemorabile dell'uso liturgico dell'edificio di culto;
- 4) l'ulteriore registrazione dell'immobile nel 2006;
- 5) il riconoscimento da parte della Chiesa cattolica della *Mezquita*, non solo come edificio di culto (*Cattedrale*), ma "anche" come bene culturale di rilievo andaluso, nazionale e internazionale, nella disponibilità quindi di tutta la società civile per visite culturali e/o turistiche;
- 6) l'adempimento, da parte del Capitolo, dei connessi doveri di manutenzione, conservazione e custodia del bene in questione (e quindi l'assenza di giustificazioni ai fini di un eventuale esproprio per carenze su questo piano).

Insomma, sulla base dei dati accennati, sembra non esistere alcun *obbligo* della Chiesa spagnola di rinunciare a un luogo di culto, la Cattedrale di Cordova, da secoli nella sua piena disponibilità, e sembrano invece sussistere tutte le condizioni perché Stato e Chiesa non entrino in conflitto sull'"uso" di tale bene, ma trovino *insieme* un accordo: è questa, del resto, la via che *giuridicamente* pare discendere dal Concordato.

Non avrei, perciò, molti dubbi sulla *proprietà* e sulla natura di *edificio di culto cattolico* come "Cattedrale" della *Mezquita*: contestazioni su questo punto non sembrano realistiche, né ragionevoli, e atti unilaterali *tranchant* (per esempio: "esproprio") - ammesso, e non

²⁸ Cfr. J. CARLOS CANO MONTEJANO, *Informe. Religious freedom in the EU: the Case of Mosque of Cordoba*, a cura del *Foro Europa Ciudadana*, Madrid s.d. Per una ricostruzione storica, fra gli altri: R. JIMÉNEZ PEDRAJAS, *Historia de los Mozárabes en Al Ándalus*, Almuzara, Cordoba, 2013.



concesso, che siano possibili - determinerebbero gravi e ingiustificati conflitti con una parte cospicua e non trascurabile della società spagnola, probabilmente più ampia della stessa comunità cattolica.

Perplessità, invece, possono sollevarsi sulla *gestione complessiva* del bene in esame - non certo quale "edificio di culto cattolico", cosa che va doverosamente riconosciuta, ma - come più generale "bene pubblico inter-culturale", concetto che invece non permette di considerarlo nell'*esclusiva* disponibilità della Chiesa cattolica, anche se per questo esso non diviene automaticamente, all'opposto, nella disponibilità delle istituzioni pubbliche. La difficoltà, apparentemente insormontabile, appunto sta proprio qui, nella "doppia natura" del bene: da un lato, edificio di culto cattolico e, dall'altro, bene (n.b.: non tanto pubblico, quanto) *inter-culturale*. Ora, la categoria dell'*inter-culturalità* non solo può prescindere dalla dimensione pubblica, potendo esistere un bene *inter-culturale* anche "privato", come nel caso in esame, ma trascende pure la dimensione meramente estetico-culturale o turistica del bene, per involgere la dimensione spirituale che "altre confessioni religiose" possono avere del bene stesso. Infatti, com'è noto, la Mezquita-Cattedrale è un bene peculiarissimo, quindi *del tutto speciale*. Insomma, per un verso, sarebbe anti-storico negarne la gloriosa passata natura di Grande Moschea, ma, per un altro verso, sarebbe altrettanto anti-storico rifiutarne oggi l'ormai consolidata natura di Cattedrale cattolica.

Per questi motivi è evidente, almeno in chi scrive, l'opportunità, se non la necessità, che si configuri un "accordo sperimentale", che non rimetta in discussione la natura di edificio di culto *cattolico* del monumento in esame, ma contemporaneamente ne permetta un *uso limitato* - quindi, nota bene: parziale, accorto e concordato - anche all'*altra* comunità culturale più direttamente interessata, quella *musulmana*. Mi sembra che, a differenza degli edifici di culto cattolici, la natura essenzialmente di "luogo di socializzazione" delle moschee dovrebbe rendere più facile questo accordo inter-confessionale certo complicato, ma non impossibile²⁹.

Mi rendo perfettamente conto che l'ipotesi che qui si sta formulando, può forse apparire - agli opposti sostenitori delle posizioni più estreme - troppo ardita (agli uni) o troppo accomodante (agli altri). Tuttavia - nella comoda veste di osservatore esterno (quindi distaccato

²⁹ Di accordo *inter-confessionale* parlerei senza particolari preoccupazioni - certo non quelle antimoderniste di S. Pio X che, nell'enciclica *Singulari quadam* del 1912, sbrigativamente condannava l'*inter-confessionalismo* come una specie di cristianesimo vago e indefinito - trattandosi, in questo caso, di un semplice accordo fra confessioni religiose diverse su aspetti meramente "organizzativi".



... o sprovveduto) - mi sono "permesso" di indicare la via di un accordo, difficile ma mi sembra onorevole e percorribile, ritenendo che proprio l'idea di "condivisione di un bene *inter-culturale*", in questo caso *inter-confessionale*, possa essere il campo su cui lavorare proficuamente.

Qualcuno potrebbe considerare riduttiva la soluzione *inter-confessionale*, che qui si propone, in relazione all'uso di un bene che sarebbe, piuttosto, genericamente *inter-culturale*, quindi di interesse esclusivamente pubblico-statale. L'*inter-* o *multi-confessionalismo*, infatti, viene spesso ritenuto una forma di "riduzionismo religioso" di più ampi fenomeni culturali. Tuttavia non si condivide affatto quest'approccio pregiudiziale, non autenticamente *laico* ma piuttosto "laicista". La questione del bene *inter-culturale* Cattedrale - Mezquita di Cordova, vista la specifica natura storica dell'immobile, è, invece, squisitamente *inter-confessionale*, in ciò risiedendo, a mio avviso, "per intero" la sua *inter-culturalità*.

Ripeto: non si azzarda qui un pericoloso "eclettismo di culti", né un inaccettabile "sincretismo religioso", e nemmeno si tratta di negare la natura (plurisecolare) di "Cattedrale cattolica" della (ancor più antica) *Mezquita*, ma - vista anche la natura di bene *universale* e *inter-culturale* dell'edificio - si propone solo di "studiare" come la competente autorità ecclesiastica possa prevedere che "alcuni locali" del grandissimo complesso della Cattedrale-Mezquita - certo non quelli più direttamente adibiti a sede liturgica del culto cattolico, ma plausibilmente quelli che conservano la più chiara impronta musulmana - possa essere "offerto" alla comunità islamica locale, quale segno tangibile di dialogo interreligioso.

Gli ostacoli, almeno dal punto di vista giuridico-canonistico, non dovrebbero essere insormontabili. Come prima si ricordava (cfr. § 3), se da una parte il can. 1210 prevede che "Nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietato qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo", da un'altra parte lo stesso canone prevede che - con "decreto del competente Ordinario" (can. 1212) - questi ne possa "permettere altri usi (*alios usus*)". In breve, nella fattispecie che qui si ipotizza, sembra che ci si trovi di fronte proprio alle "gravi ragioni" [*graves causes*], previste dal § 2 del can. 1221, che "suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino", anche se in questo caso la cosa non riguarderebbe "tutta" una chiesa. Né pare che il nobilissimo fine del dialogo inter-religioso determini un "uso profano indecoroso [*usum profanum sordidum*]" della limitata parte del bene che sarebbe destinata alla comunità musulmana, a condizione che il Vescovo diocesano rispetti la procedura prevista, ossia: ascolti "il consiglio presbiterale", ci sia "il consenso di quanti



legittimamente rivendicano diritti [*de consensu eorum qui iura in eadem sibi legitime vindicent*]” sull’immobile - e qui non è chiaro se ci si riferisca alla comunità cattolica, a terzi o (come a me pare preferibile) a “entrambi” - e “non ne patisca alcun danno il bene delle anime”, prospettiva che, nello spirito di dialogo fraterno che dovrebbe ispirare tutta l’operazione, escluderei senz’altro³⁰.

Al di là di specifiche valutazioni giuridico-canonistiche, ancor più stringenti sembrano le ragioni giuridico-costituzionali a favore dell’ipotesi prospettata, che pare *ragionevole* per il bilanciamento degli interessi operato. Del resto, è (o dovrebbe essere) anche interesse presumibile dei soggetti “pubblici” restar fuori dalla controversia, lasciando che sia risolta fra le parti private.

Infatti, la proposta che qui si avanza è che le istituzioni *pubbliche*, locali e nazionali, spagnole - senza indulgere in improbabili “espropri” pubblici o in inaccettabili “restituzioni” alla comunità musulmana dell’edificio - facciano un passo indietro e lascino ai soggetti *privati* interessati la concreta gestione della questione, favorendo semplicemente il dialogo fra le due comunità più direttamente interessate, *cattolica* e *musulmana*. Nell’ipotesi che qui si configura, proprio queste due comunità non sarebbero tanto destinate a “convivere” negli *stessi* locali (ciò che i due culti, per varie ragioni, certo oggi non sono in grado di fare), quanto piuttosto sarebbero chiamate a “con-dividere” - almeno in una *piccola parte*, con modalità *diverse* e in orari e locali *diversi* - lo stesso complesso architettonico, un po’ come era avvenuto all’inizio della dominazione musulmana della basilica di San Vincenzo, “divisa in due” fra cristiani e musulmani.

Con ogni evidenza, oggi si tratterebbe, in sostanza, di una concessione meramente “simbolica” della Chiesa cattolica, solo di alcuni

³⁰ Piuttosto che dar vita a petizioni e raccogliere, via internet, adesioni libere *pro* o *contro* l’uso della *Mezquita* come Cattedrale - questione che, ripeto, non credo oggi abbia più molto senso - si può immaginare ben altro, fermo restando il potere finale decisionale del Vescovo. Escludendo che il processo di assegnazione di alcuni locali alla comunità musulmana avvenga “di fatto”, per via di semplice *non uso* degli stessi da parte della comunità cattolica (cosa in teoria possibile, ma non sembra questa la soluzione più chiara e trasparente), sembra preferibile, per esempio, che il Vescovo indichi (non so se è già accaduto) un più ampio *Sinodo* sul dialogo inter-religioso (art. 460 ss. Cod. dir. can.) “fra tutti i fedeli” della comunità cattolica di Cordova, che verrebbero così consultati in ordine all’ipotesi di concedere alcuni locali della *Mezquita* alla comunità islamica: ciò potrebbe “rafforzare” le decisioni che la gerarchia ecclesiastica potrebbe/dovrebbe assumere, fermo restando il rispetto delle norme canoniche in materia (per esempio, presumo, la sconsecrazione di quella parte, limitata, di locali della *Cattedrale-Mezquita* destinati/destinabili alla comunità musulmana).



locali: un atto di modesta incidenza materiale, ma di altissimo valore spirituale e inter-religioso. È presumibile, infatti, che a Cordova non manchino altri edifici di culto (chiese) idonei allo svolgimento delle liturgie cattoliche, né che manchino altri luoghi di culto (moschee) per i musulmani.

Quel che manca - e che forse la "con-divisione" parziale e simbolica dell'immobile potrebbe ottenere - è il "riconoscimento reciproco" da parte delle due comunità della natura storicamente *inter-culturale* dell'edificio e, con ciò, anche il "riconoscimento reciproco" della possibilità di un'accorta e limitata fruizione *inter-confessionale* di parti "diverse" dello "stesso" immobile. Mi pare che su quest'ipotesi si dovrebbe cercare di ragionare, per pervenire a un accordo fra le due parti, lasciando alle autorità pubbliche solo la funzione di garante di tale *libera* convenzione fra soggetti privati.

Francamente non so con esattezza *in che misura* il "compromesso" qui ipotizzato sia possibile, ma penso che - se le due parti non si irrigidiscono in modo intransigente - comunque *sia* possibile, anzi che sia opportuno, se non addirittura necessario dal punto di vista *giuridico-costituzionale*. Ma il ricordato auspicio che le istituzioni *pubbliche* facciano un passo indietro e lascino all'"autonomia privata" delle parti (rappresentanti ufficiali delle comunità cattolica e musulmana) la disciplina *convenzionale* dell'uso dell'edificio, è praticabile solo a condizione che i soggetti privati siano lungimiranti e "ragionevoli".

L'ipotesi formulata mira proprio a evitare il ricorso a presunte soluzioni più estreme e *tranchant* sul bene, ossia che esso: 1) resti "solo" chiesa; 2) diventi "solo" moschea; 3) "non" sia più chiesa, "né" moschea, trasformandosi in bene culturale pubblico laico. A parere di chi scrive, nessuna di queste tre ipotesi è una vera soluzione e comunque *non* sarebbe una soluzione *giuridico-costituzionale* corretta. Ma è evidente che, in carenza di un accordo fra le parti private interessate, inevitabilmente la questione della Cattedrale-Mezquita diventerebbe un problema di diritto pubblico e potrebbe/dovrebbe essere risolta solo al massimo livello del diritto: quello *giuridico-costituzionale*.

Su questo piano, è evidente che occorrerebbe effettuare un ragionevole *bilanciamento* fra gli interessi in gioco, contrastanti ma comunque costituzionalmente protetti e dunque "tutti" meritevoli di tutela giuridica. Ma l'eventualità - quale che sia la forma adottata (decisione della Comunità autonoma? Intervento del *Tribunal constitucional*?) - inevitabilmente rischierebbe di ledere l'autonomia dei culti interessati. È dunque largamente auspicabile, invece, che la diatriba rimanga sul piano privato del dialogo inter-culturale, più precisamente



inter-religioso o inter-confessionale, ciò che per altro dovrebbe ridurre il rischio di strumentalizzazioni e pericolosi condizionamenti *politici*.

7. (segue): “resistenze” nel dialogo inter-religioso. Casi simili o analoghi

Come si accennava, l'ipotesi formulata trova oppositori e resistenze contrapposte: qualcuno forse vuole troppo, qualcun altro sembra non voler concedere nulla.

Forse esiste il timore, almeno di una “parte” dei cattolici, che la comunità musulmana, *pregando stabilmente in un luogo* - a maggior ragione nel caso della Mezquita di Cordova - “implicitamente” finisca per considerare l'intero edificio come suo possesso integrale³¹. Quest'impostazione segue la tradizionale teoria del c.d. “piano inclinato” [posata una pallina su un piano inclinato, *inevitabilmente essa scivola*], metafora spesso usata, di solito in bioetica, per giustificare atteggiamenti rigoristici di chiusura di fronte a innovazioni pur praticabili. Ma una simile tesi è opinabile per almeno due motivi: 1) ha carattere meramente congetturale; 2) l'originaria *Mezquita* è solo parzialmente intatta, essendo stata profondamente “trasformata/rimaneggiata” dagli interventi cristiani nei secoli successivi, che sono così invasivi da renderla inidonea, almeno *sicut est*, alla piena reintegrazione come moschea.

Forse un'ulteriore ragione della resistenza alla condivisione di beni immobili con la comunità musulmana potrebbe essere il fatto, purtroppo oggettivo, che la libertà di culto - e la connessa facoltà di costruzione di edifici di culto - è largamente riconosciuta nei Paesi occidentali a tutti i culti, sia pure con alcune riserve³², mentre è

³¹ Può esser utile rammentare che il Patriarca di Alessandria, Eutichio [cfr. **EUTICHIO DI ALESSANDRIA** (Said ibn Batriq), *Annali*, 17,28, sec. X], narra che - su pressione del Patriarca di Gerusalemme Sofronio - il Califfo Omar, prima di assediare la città e di conquistarla, garantisse la sua protezione agli abitanti e ai luoghi sacri, che non sarebbero stati distrutti. Ma soprattutto attesta che poi Omar, saggiamente, visitando la chiesa della Resurrezione, costruita sul santo sepolcro, sedesse sotto il suo porticato, ma - al momento della preghiera - si allontanasse dalla chiesa, per recitare i versetti del Corano fuori. Ciò per il timore che pregando all'interno dell'edificio, le generazioni future potessero interpretare il gesto come pretesto per trasformare la chiesa in moschea, mentre lui stesso aveva vietato ai musulmani di riunirsi nel luogo per pregare.

³² Sono note, per esempio, le resistenze manifestate in alcuni Comuni italiani - soprattutto su pressione della Lega Nord - per l'edificazione di moschee. Per evitare la costruzione di tali edifici di culto, si è arrivati al punto che venivano fatti pascolare e urinare i maiali sui terreni destinati alla costruzione delle moschee, rendendoli impuri.



addirittura esclusa, o ben poco riconosciuta, in diversi Paesi islamici più intransigenti. In altri Stati islamici, invece, la condizione dei cristiani, e di altre minoranze religiose protette, com'è noto, è almeno la *dhimmitude*, concetto su cui qui non è possibile indugiare, ma ben noto agli studiosi. Ora - fermo restando il giudizio negativo sull'intolleranza religiosa (e, quindi, l'assenza di pluralismo religioso) in alcuni Paesi islamici più integralisti - a chi scrive sembra che non possa essere l'astratto "principio di reciprocità" il criterio idoneo a regolare le relazioni inter-religiose e, soprattutto, a determinare la disciplina giuridica statale dei culti. Buona parte della necessaria *laicità* degli Stati costituzionali contemporanei risiede proprio nel fatto che *comunque* essi garantiscono a *tutti* i culti la piena libertà religiosa, come ogni altra libertà, *indipendentemente da quello che accade in altri Stati*, senza dunque alcuna applicazione del c.d. principio di reciprocità. Del resto, per principio, già nel semplice *Stato di diritto*, un diritto è "sempre" un diritto, anche per chi non lo riconoscesse³³.

Forse pure incide, nella difficoltà a immaginare una condivisione degli edifici, l'"effetto boomerang" che ne potrebbe discendere ben oltre la città di Cordova. Dovunque potrebbero essere avanzate analoghe "pretese", parziali o integrali, di beni immobili: i rappresentanti di altre antiche moschee, ora chiese - o altre antiche chiese, ora moschee - potrebbero avanzare analoghe richieste. Un po' come nelle perenni controversie sui beni storico-artistici (i fregi del Partenone sono inglesi o greci? Il tesoro di Priamo è russo, tedesco o turco? La Gioconda di Leonardo da Vinci è francese o italiana? Ecc.), bisogna ammettere che tutte le forme di condivisione, o divisione, di beni - a maggior ragione di natura religiosa - sono difficili: si sa come iniziano, ma non come finiscono.

Inoltre è del tutto legittimo interrogarsi "perché" proprio oggi la comunità islamica desideri "pregare" collettivamente e stabilmente nella Cattedrale - Mezquita, *dopo ben 7 secoli e mezzo di ininterrotte liturgie cristiane*. Mi sembra di capire che l'esigenza non possa considerarsi tanto

Ma è altrettanto noto il caso del referendum svizzero, promosso dalla destra nazional-conservatrice, contro la costruzione di nuovi minareti in quel Paese: i "sì" sono prevalsi con il 57,5%. Solo in quattro cantoni su 26 la proposta è stata respinta. Nonostante i dubbi di costituzionalità, per esempio manifestati dai Verdi, ora l'art. 72 della Costituzione elvetica recita: "L'edificazione di minareti è vietata" (votazione popolare del 29 novembre 2009). La cosa ha suscitato le preoccupazioni di Walter Müller, portavoce della Conferenza episcopale svizzera, secondo cui: "è un ostacolo sulla via dell'integrazione e del dialogo interreligioso nel mutuo rispetto".

³³ Sia consentito rinviare ancora a **A. SPADARO**, *Les évolutions contemporaines de l'État de droit*, op et loc. cit.



materiale - in astratta teoria i musulmani possono ben pregare anche in *altri* luoghi di culto, parimenti confortevoli - quanto squisitamente "simbolica". Come tale, l'esigenza va rispettata e presa in considerazione, ma - a mio parere - non va esasperata. Immagino che sia proprio questa esigenza "simbolica" che probabilmente non permette una soluzione indolore, quale potrebbe essere, per esempio, la concessione, da parte della Diocesi di Cordova, di *altri* e adeguati locali alla comunità islamica, sulle orme di quanto accadde nel 706 a Damasco, quando il Califfo - costruendo la Grande Moschea sulla precedente chiesa cristiana - concesse ai cristiani ben altri quattro siti per l'esercizio del loro culto.

Occorre, dunque, superare molte barriere culturali, sui due fronti, che non aiutano la convivenza multi-confessionale, accettando i rischi che inevitabilmente tale convivenza porta con sé.

Ciò premesso, credo che potrebbero aiutare, nell'accettazione dell'ipotesi di lavoro prima formulata (cfr. il § precedente), alcuni esempi di casi simili o analoghi o comunque il riferimento a situazioni non del tutto lontane da quella della Cattedrale - Mezquita di Cordova.

Un caso, diverso ma di sicuro interesse ai nostri fini, riguarda la mia città (Reggio) e la mia diocesi (Reggio Calabria-Bova), la cui fondazione è antichissima, risalendo direttamente a San Paolo (cfr. Atti 28, 13). A Reggio tuttora si trova una piccola chiesa, c.d. della Madonna dei poveri o di Pepe, consacrata intorno al X secolo che - per alcuni anni: anche quelli iniziali della guerra Iran-Iraq (1980-1988) - ha costituito un luogo di pace, dialogo e preghiera per i giovani studenti iraniani e iracheni, una parte dei quali all'epoca frequentava il mio ateneo, l'Università *Mediterranea*. Più precisamente, il padre domenicano Carlo Longo, che aveva la cura della chiesa di Pepe (e da poco è venuto a mancare) - su richiesta del Questore e dell'Arcivescovo dell'epoca - concesse il salone attiguo alla chiesa stessa, affinché i musulmani (in gran parte sciiti, ma anche sunniti!) potessero pregare insieme³⁴. Il valore "inter-religioso" di quest'episodio storico è fuori discussione. Si potrebbe obiettare che l'esempio riportato non fa testo perché si trattava di una semplice chiesa e non di una Cattedrale e che, anzi, più che la chiesa, era il *salone attiguo* alla chiesa a essere usato dalla comunità musulmana, ma resta comunque un esempio pregevole di apertura inter-religiosa in Occidente.

³⁴ Più in generale, sulla chiesa in questione, cfr. C. LONGO, *La chiesa di Pepe. Frammenti di storia di un'antica chiesa reggina*, Casa del libro, Reggio Calabria, 1980.



A ogni modo, anche a voler sottovalutare l'esempio ricordato, è giusto sottolineare che comunque - un po' in tutto il Vicino e Medio Oriente e nei Balcani - soprattutto nei villaggi, sono sempre esistiti e tuttora esistono esempi di felice coesistenza fra musulmani e cristiani, che talvolta si traducono in "adiacenze" o "convivenze" fra moschee e chiese³⁵.

Il precedente storico forse più noto, e utile ai nostri fini, è quello della Grande Moschea degli Omayyadi a Damasco, dove si venerano parte delle reliquie del Battista e che, in origine (dal 379) era stata chiesa cristiana dedicata appunto a san Giovanni Battista. Nel 636, dopo la conquista araba di Damasco, il muro sud diventa moschea e, poi, nel 706 il Califfo costruisce la Grande Moschea, dando - come poc'anzi si accennava - ai cristiani 4 altri siti permanenti nella città vecchia. Sembra che, divisi solo dal muro dell'edificio, per molto tempo *pregassero* cristiani e musulmani, sia pure orientati in "direzioni" diverse (questi ultimi, ovviamente, verso Sud Est, ossia verso la *Ka'ba* della Mecca) o forse addirittura nella *stessa* direzione ritenuta "più importante".

Ma forse il caso più emblematico, che può essere addotto ai nostri fini, riguarda il "complesso" del Santo Sepolcro di Gerusalemme, di cui - non va dimenticato - hanno la custodia delle chiavi, ininterrottamente dal XII secolo, 2 famiglie palestinesi musulmane, a conferma dell'intreccio di singolari e storiche relazioni fra i due culti. Com'è noto, nel quadro di una più ampia venerazione della tomba di Gesù, esiste una moschea quasi adiacente alla Basilica. Mi sembra altamente significativo che - in un contesto così importante, già caratterizzato da relazioni ecumeniche, dunque intra-cristiane, difficili - sia possibile, in modo distinto ma praticamente nell'ambito del complesso architettonico del Santo Sepolcro, uno spazio per i musulmani: mi sembra un "segno" di dialogo interreligioso che a maggior ragione potrebbe essere possibile nella Cattedrale di Cordova.

In conclusione - al di là dell'"attendibilità" dei casi ricordati (ciascuno dei quali esigerebbe approfondite ricerche, che chi scrive

³⁵ Addirittura, in Albania, in ragione della frequente adiacenza di moschee e chiese, i musulmani hanno aiutato i cristiani nella ricostruzione delle chiese nell'epoca post-comunista e i cristiani partecipano ad alcune feste musulmane: cfr. www.bbc.com/travel/story/20161024-the-worlds-most-tolerant-country; www.arabnews.com/featu

red/news/632916. Ma il fenomeno è presente anche in Occidente: si pensi, per esempio, in Francia, al quartiere multiculturale di Bussy-Saint-Georges, che ospita in pochi metri due templi buddisti, una moschea, una sinagoga e una chiesa evangelica protestante cinese, dove l'adiacenza degli edifici mira proprio allo scopo del dialogo inter-religioso.



ovviamente non ha potuto fare) - quel che qui interessa rimarcare è il fatto che edifici di culto, ora cristiani ora musulmani, storicamente siano stati - in forme e modi diversi, probabilmente non in modo "contestuale", ma "parallelo" - divisi (e quindi con-divisi) dai fedeli delle due religioni.

La cosa, del resto - come prima ricordavamo³⁶ - è accaduta anche per l'antica basilica visigota di San Vincenzo sul Gualdaquivir, "divisa" fra musulmani e cristiani, sulle cui rovine è stata poi edificata la Mezquita di Cordova. Almeno questo è un precedente non controverso e forse proprio a esso bisognerebbe guardare oggi con spirito di autentico e fraterno dialogo inter-religioso.

8 - Conclusioni: necessità di soluzioni consensuali, forse "imperfette", ma costituzionalmente ragionevoli

Un proverbio forense italiano recita: "è sempre meglio un magro accordo di una grassa sentenza". Credo che in Spagna esista qualcosa di simile: "es mejor el peor acuerdo que el mejor pleito". Applicato al nostro caso, significa: è senz'altro meglio che cristiani e musulmani di Cordova si mettano "d'accordo fra loro", senza che intervengano le istituzioni "pubbliche", locali o nazionali, con atti inevitabilmente *autoritativi*.

Questo è l'auspicio e anche la via. Serve un accordo o transazione, in cui ognuna delle parti è chiamata a rinunciare a qualcosa: i musulmani a "riavere" la moschea, dovendo accontentarsi solo di "alcuni locali" minori della stessa; i cristiani alla "esclusività" su tutto l'immenso edificio, che però nella grandissima parte rimarrebbe Cattedrale. Insomma, occorre perseguire quel che - in termini giuridico-costituzionali - si chiama equilibrio fra *auto-determinazione* e *auto-limitazione*³⁷.

L'ipotesi che qui mi sono permesso di formulare è tanto più plausibile quanto più si tenga conto dell'attuale, drammatico momento storico, di diffusione globale del terrorismo islamico, che impone con urgenza un esemplare e provocatorio segno contrapposto: un atto di testimonianza di forte *fraternità* fra cristiani e islamici.

La Cattedrale-Mezquita di Cordova è senz'altro un monumento *inter-culturale* e quindi un simbolo storico *ibrido*: negarlo equivarrebbe a negare la storia. Ma equivarrebbe a negare la storia ignorare anche che,

³⁶ Cfr. specialmente § 5.

³⁷ Sia consentito, sul punto, rinviare ad **A. SPADARO**, *Las "dos" caras del constitucionalismo frente al principio de auto-determinación*, in *Revista de Derecho Político*, n. 92/2015, p. 27 ss.



da tempo ormai immemorabile, essa sia un prezioso luogo di culto cattolico, che va rispettato in quanto tale.

Tuttavia forse proprio nell'immenso edificio - che sembra il "problema" - risiede anche la "soluzione". Esso costituisce un'involontaria testimonianza "fisica" dell'intreccio, felice e unico, fra due culture e due religioni - entrambe di origine abramitiche - ed entrambe architettonicamente "presenti" nell'immobile, sia pure attraverso una complessa, ma riuscita, stratificazione diacronica. L'insieme non costituisce, dunque, di un'accozzaglia di stili. Né può trasformarsi questa meraviglia architettonica "religiosa" in un monumento freddamente "laico", quasi massonico, una specie di museo nell'esclusiva disponibilità delle istituzioni pubbliche (locali o nazionali). Così pure, la trasformazione in moschea - dopo quasi 8 secoli di culto cattolico - sarebbe più che irragionevole, semplicemente irrazionale. Ma anche l'idea di un "tempio ecumenico", *melius* "inter-religioso", per quanto nobile, è di difficile praticabilità per varie ragioni, non ultima il rischio di "sincretismo religioso".

Non resta, almeno così mi pare, che la via di "dividere" (e, quindi, "con-dividere") - nelle forme ricordate³⁸ - l'edificio, dando vita probabilmente a una soluzione forse imperfetta ma ragionevole. Per la verità, non so se quest'ipotesi sia stata già avanzata e, se così fosse, perché non v'è stato un seguito concreto.

Proprio la grandezza dell'edificio - e la "co-esistenza" *architettonica* in esso di una basilica cristiana e di una moschea - già indicano la possibile, sembra equilibrata, soluzione, cui prima si è accennato. In termini giuridici, la proposta formulata - per quanto affidata al "buon senso" delle parti in gioco - sostanzialmente è ispirata al principio costituzionale di *ragionevolezza*, ossia al doveroso "bilanciamento" fra interessi contrapposti comunque meritevoli di tutela costituzionale. Infatti, dal punto di vista - necessariamente laico - dello Stato costituzionale, vanno protette "tutte" le culture che storicamente hanno fatto la bellezza, unica, della *Mezquita*, senza quindi dimenticare il passato più lontano, né ovviamente gli ultimi 8 secoli. In questo senso, non credo che la chiesa avrebbe un grave danno di fronte al gesto - di valore più simbolico che pratico - di concedere solo alcuni locali, legati all'originaria moschea, alla comunità musulmana, con ciò sottraendoli alla consacrazione propria della rimanente, grandissima parte del complesso, che resterebbe Cattedrale cattolica. Ne guadagnerebbe,

³⁸ Cfr. specialmente i §§ 6 e 7.



invece, in immagine pubblica, credibilità inter-religiosa e - quel che più conta - testimonianza evangelica.

Come già detto, sarebbe bene che le parti private *liberamente* “anticipassero” questo esito, non costringendo le istituzioni pubbliche a interventi inevitabilmente imperfetti e probabilmente non graditi, perché “esterni”.

In questa prospettiva, la Cattedrale-Mezquita potrebbe davvero divenire il “segno” visibile del connubio felice fra due mondi e due culture, piaccia o no, destinate a convivere. Ma in fondo, è la stessa città di Cordova - con la sua singolare Cattedrale-Moschea e la sua Sinagoga - che paradossalmente rappresenta una metafora della possibile, anzi necessaria, tolleranza fra le tre storiche religioni abramitiche monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam.